

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo » (2181-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 630
DE MATTEIS, *relatore alla Commissione* . . . 630

Discussione e approvazione:

« Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi » (2413):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* 631, 632
GERMANO 632
MAFFIOLETTI 632
ZAMBERLETTI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 632

Discussione e approvazione:

« Aumento del contributo annuo a favore della Associazione della stampa estera in Italia » (2490):

PRESIDENTE Pag. 631
DE MATTEIS, *f.f. relatore alla Commissione* . . . 631

Discussione e approvazione:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (2511) (*D'iniziativa del deputato Cavaliere*) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . 634
DE MATTEIS 634
GERMANO 634

Discussione e approvazione:

« Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera

1^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

diplomatica » (2524) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag 633, 634
DE MATTEIS	634
MAFFIOLETTI	633
TOGNI, relatore alla Commissione	633

Discussione e approvazione:

« Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai Corpi di polizia » (2567) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	628, 629
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa	629
DE MATTEIS	629
GERMANO	629
LANFRÈ	629
TOGNI, f.f. relatore alla Commissione	628
ZAMBERLETTI, sottosegretario di Stato per l'interno	629

La seduta ha inizio alle ore 11.

M A R S E L L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai Corpi di polizia » (2567) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai Corpi di polizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Togni, in sostituzione del senatore Murmura, relatore designato, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T O G N I, f.f. relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come è noto, la legge 14 giugno 1973, n. 404, ha ridotto da 28 a 26 anni il limite di età, per contrarre

matrimonio, dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, venendo così a soddisfare solo in parte le aspirazioni in tal senso manifestate dalle categorie interessate, che avrebbero voluto una riduzione ulteriore di tale limite.

D'altra parte, il mantenimento del limite di età per contrarre matrimonio al compimento del 26° anno mal si concilia con la generale tendenza ad attribuire maggiori diritti ad età inferiore, di cui un aspetto particolare è il recente abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, predisporre il presente disegno di legge, costituito da due articoli. In particolare, con l'articolo 1 si prevede che le categorie di militari considerate nella già citata legge n. 404 del 1973 possono contrarre matrimonio ad età anche inferiore al 26° anno, purché abbiano compiuto la ferma triennale ed il primo anno di rafferma. Inoltre, per i brigadieri che abbiano eventualmente raggiunto tale grado prima ancora del compimento del primo anno di rafferma è prevista come condizione alternativa l'aver prestato quattro anni di servizio.

La Camera dei deputati ha inoltre aggiunto al testo originario un ultimo comma, che prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, concernente l'obbligo per le assistenti ispettrici di polizia femminile, in caso di matrimonio, di chiedere l'autorizzazione relativa al Ministro dell'interno. Tale abrogazione mi pare risponda, peraltro, ad evidenti motivi di equità.

Con il successivo articolo 2 si salvaguardano le posizioni di coloro che, non essendo stati ancora colpiti dal provvedimento di cessazione dal servizio, sono sottoposti a procedimento per infrazioni alle attuali norme sul matrimonio.

Per i suesposti motivi, mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

1^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

DE MATTEIS. Il Gruppo socialista è favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

LANFRÈ. Dichiaro anche io di essere favorevole.

GERMANO. Dichiaro, a nome del Gruppo al quale appartengo, che darò voto favorevole al disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, anche se sarebbe stato auspicabile che il limite di età di cui trattasi fosse stato ulteriormente ridotto. Non bisogna dimenticare infatti che questi militari sono cittadini come tutti gli altri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Pur dichiarandomi favorevole al provvedimento, avrei ritenuto opportune delle modifiche al testo in esame al fine di estendere le disposizioni in esso contenute ad altre forze armate e di meglio coordinare le norme stesse. Tuttavia, per evitare che, in riferimento alla presumibile prossima conclusione della legislatura, eventuali emendamenti al testo trasmesso dalla Camera portino alla decadenza del disegno di legge, rinuncio a presentarli.

ZAMBERLETTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda gli emendamenti cui si è testè richiamato l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa, desidero far presente che la Commissione affari interni dell'altro ramo del Parlamento, pur avvertendone l'importanza, ha ritenuto opportuno demandare al Governo, per evitare perdite di tempo, la predisposizione di un apposito disegno di legge concernente i militari delle altre forze armate, in modo da consentire, prima che si verificino eventi che potrebbero impedirci di legiferare a breve termine, ai corpi di polizia di usufruire subito delle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo.

Desidero inoltre richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari sull'opportunità dell'ultimo comma dell'articolo 1 che la Camera dei deputati ha ritenuto di aggiungere al testo originario del disegno di legge; l'obbligo della preventiva autorizzazione del Ministro dell'interno per le assistenti ispettrici di polizia femminile, in caso di matrimonio, è apparso infatti assolutamente inidoneo e superato, per cui si è ritenuto, giustamente, da parte dell'altro ramo del Parlamento di stabilire l'abrogazione della disposizione relativa contenuta nella legge 7 dicembre 1959, n. 1083.

Invito pertanto gli onorevoli commissari a voler dare senza indugio il loro voto favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale.

La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età.

I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato.

(È approvato).

Art. 2.

I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'articolo 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della pre-

1^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

sente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo » (2181-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Matteis di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

D E M A T T E I S , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, come è noto, è stato già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 3 dicembre 1975.

Esso è volto a consentire la riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo. La Camera dei deputati, che lo ha approvato a sua volta nella seduta del 14 aprile scorso, ha ritenuto peraltro di apportare alcune modifiche al testo in precedenza varato dalla nostra Commissione. Le modifiche in questione concernono il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 e stabiliscono rispettivamente che i militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (la dizione da noi approvata era invece la seguente: « sempre che abbiano compiuto l'età

minima prevista dalle disposizioni vigenti per contrarre matrimonio ») e che le disposizioni del provvedimento sono estese non solo agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, così come previsto nel testo approvato dal Senato, ma anche al Corpo degli agenti di custodia.

Mi dichiaro quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato)

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

1^a COMMISSIONE59^o RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

so nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo a favore della Associazione della stampa estera in Italia » (2490)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia ».

Prego il senatore De Matteis, in sostituzione del senatore Barra, relatore designato, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E M A T T E I S , *f.f. relatore alla Commissione.* Come gli onorevoli colleghi sanno, l'Associazione della stampa estera in Italia fruiva fin dal 1953 di un contributo annuo da parte dello Stato. Tale contributo, fissato in lire 2.500.000 dalla legge 4 aprile 1953, n. 246, venne successivamente elevato con la legge 23 marzo 1964, n. 163, a lire 10 milioni. Lo stanziamento, però, è assolutamente insufficiente a coprire le spese per le quali era stato previsto.

In considerazione dell'importanza dell'Associazione di cui trattasi, è stato pertanto predisposto il presente disegno di legge con il quale all'articolo 1 si prevede l'aumento del precedente contributo a favore della stessa da lire 10.000.000 a lire 18.000.000 a decorrere dall'esercizio 1976. L'articolo 2 stabilisce inoltre che all'onere relativo si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per i suesposti motivi, mi dichiaro favorevole senz'altro all'approvazione del disegno di legge in titolo

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1976, il contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia di cui alla legge 4 aprile 1953, n. 246, modificata con legge 23 marzo 1964, n. 163, è elevato a lire 18 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 8.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi » (2413)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi », sul quale riferirò io stesso alla Commissione.

Con il 31 dicembre 1975 scade il termine previsto dalla normativa vigente per gli interventi assistenziali in favore dei profughi

1° COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

e dei connazionali rimpatriati a loro assimilati. Per la stessa data peraltro non si prevede che possa essere approntata — e quindi non entrerà in vigore — la nuova normativa organica diretta a disciplinare l'intera materia. Al fine pertanto di evitare una interruzione negli interventi assistenziali necessari per fronteggiare il continuo flusso dei connazionali che rimpatriano, soprattutto dall'Etiopia, è indispensabile una proroga delle provvidenze attualmente in vigore.

A tale scopo è stato predisposto il disegno di legge in esame che all'articolo 1 prevede, appunto, la proroga della legge 18 luglio 1975 n. 356, e all'articolo 2 intende assicurare la completa utilizzazione del fondo, tuttora disponibile, risultante dallo stanziamento disposto con l'articolo 4 della già citata legge n. 356 per le esigenze assistenziali di cui all'articolo 3 della legge stessa.

Essendo l'assistenza ai profughi un dovere oltre che morale, giuridico, invito senz'altro gli onorevoli colleghi a voler dare il loro voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E R M A N O . Vorrei sapere dall'onorevole rappresentante del Governo se l'assistenza in questione, in base alla legge n. 382, viene delegata alle Regioni.

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario di Stato per l'interno. No, in quanto quella dell'assistenza ai profughi costituisce una responsabilità del potere centrale. Desidero peraltro far presente che il Governo, facendo seguito alla richiesta in tal senso avanzata dal Parlamento, ha presentato un organico disegno di legge in materia. Il provvedimento che stiamo per approvare sarebbe pertanto l'ultima « leggina », per così dire, di saldatura prima dell'approvazione da parte del Parlamento di una normativa organica intesa a disciplinare tutto il settore.

M A F F I O L E T T I . Se non ricordo male, ai profughi non si doveva dare ospitalità per 90 giorni?

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario di Stato per l'interno. Bisogna distinguere due tipi di profughi, e cioè i connazionali che rimpatriano e i cittadini stranieri (vedi il caso dei cileni) che chiedono asilo politico all'Italia. Questi ultimi peraltro non rientrano tra i profughi considerati dal provvedimento in esame. Ora, il potere centrale non ha più fondi sul capitolo a disposizione anche per dare quell'ospitalità cui faceva riferimento il senatore Maffioletti. Di qui la necessità di integrare tale fondo fino all'approvazione dell'organica disciplina in materia di provvidenze per i profughi, cui dovrà provvedere — ripeto — il disegno di legge n. 2437, presentato il 7 gennaio 1976 al Senato dal Ministro degli affari esteri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonchè quelle di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(E approvato).

Art. 2.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Le spese di parte corrente autorizzate dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1975, n. 356, per i casi eccezionali contemplati dall'artico-

1^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

lo 3 della legge stessa, non utilizzate nell'anno 1975, possono esserlo nell'anno 1976.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica** » (2524) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Togni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TOGNI, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame tende ad estendere ad un maggior numero di persone la partecipazione al concorso bandito con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Difatti, mentre in base a tale decreto venivano ammessi al concorso per la promozione al grado di consigliere di legazione soltanto coloro che, anteriormente alla data dell'8 gennaio 1971, rivestivano il grado di primo segretario di legazione, con il presente disegno di legge vengono ammessi anche i funzionari della carriera diplomatica non in possesso del grado. Trattandosi di un concorso la selezione avviene in quella sede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico.

Il combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e del settimo comma dell'articolo 47, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, che prevede, tra l'altro, che i funzionari della carriera diplomatica che anteriormente alla data dell'8 gennaio 1971 rivestivano il grado di primo segretario di legazione sono ammessi al concorso per la promozione al grado di consigliere di legazione al compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica prescindendosi dai requisiti di servizio prescritti dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applica anche ai funzionari della carriera diplomatica con anzianità di carriera non inferiore al 1° settembre 1965, sempre che fossero in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi agli scrutini di promozione al grado di primo segretario di legazione anteriormente all'8 gennaio 1971, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed anche se successivamente promossi ad altro titolo.

I funzionari che si trovano nelle condizioni indicate al comma precedente possono partecipare al concorso di promozione bandito per l'anno 1975 a norma del terzo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purchè non ancora espletato alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei funzionari suddetti è prorogato di un mese a decorrere dalla stessa data.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MAFFIOLETTI. Poichè con il disegno di legge all'esame si scavalca l'obbligo

1^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976)

di frequenza del corso dirigenziale, noi ci asteniamo.

DE MATTEIS. Ci asteniamo, poichè siamo favorevoli ad un provvedimento che riguardi tutta la dirigenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali**» (2511), d'iniziativa del deputato Cavaliere (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali », d'iniziativa del deputato Cavaliere, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come relatore, invito i colleghi a votare favorevolmente sul disegno di legge al nostro esame, in quanto le modifiche in esso contenute si rivelano opportune e più rispondenti alla realtà attuale. Ritengo quindi doverosa la sua approvazione, anche in considerazione della brevità dei tempi a nostra disposizione,

prospettandosi l'eventuale chiusura anticipata del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura :

Articolo unico.

Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è inserito il seguente articolo 23-bis:

« I segretari comunali cessati dal servizio nel periodo dal 30 dicembre 1970 all'11 dicembre 1972 con la soppressa qualifica di segretario capo di prima classe, conseguono, dalla data di cessazione dal servizio, la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe ».

GERMANO. Mi astengo a nome del Gruppo comunista.

DE MATTEIS. Esprimo l'astensione del Gruppo socialista.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI